

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945



COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002

La Zocatelli Assicurazioni ha fatto presente che alcuni colleghi stanno inoltrando disdetta della polizza assicurativa in corso, poiché stanno procedendo ad una nuova polizza a carico degli enti.

Si informano i colleghi che l'art. 49 del CCNL prevede, esclusivamente, la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave e non prevede la copertura della responsabilità patrimoniale, la cui copertura configurerebbe l'ipotesi di danno erariale,

La polizza stipulata con la Zocatelli Assicurazioni, invece, non solo copre la responsabilità civile verso terzi, ma anche la colpa grave e le perdite patrimoniali per responsabilità di tipo amministrativo, contabile, erariale involontariamente cagionate dal dipendente nell'esercizio delle Sue funzioni e/o incarichi, alla Pubblica Amministrazione e all'Ente di appartenenza.

Inoltre, la polizza stipulata con la Zocatelli assicurazione comporta altri vantaggi: a) è personale e, quindi, segue il segretario in ogni suo trasferimento; b) lo copre da tutti i rischi per gli incarichi svolti in precedenza (ovunque il segretario abbia prestato la sua attività) da 5 anni prima della data di inizio della polizza; c) prevede la postuma (cioè la possibilità di prolungare la copertura assicurativa per ulteriori 5 anni dopo la cessazione dell'incarico).

Va tenuto in debito conto, altresì, che:

- a) **dopo ogni gara dell'ente ripartono le garanzie e gli anni precedenti rimangono scoperti;**
- b) **la diversa valutazione in ordine alla data del sinistro che per le Assicurazioni è riferita alla data dell'adozione dell'atto, mentre per la Corte dei Conti la prescrizione decorre da quando l'Ente ha subito il danno (in pratica la sentenza di condanna può arrivare anche dopo molti anni dall'adozione dell'atto);**
- c) **la polizza dell'ente ha spesso un massimale per tutti gli assicurati (segretario, dirigenti, ecc.), e, quindi, non offre adeguate garanzie di copertura (ad**

esempio se a gennaio un assicurato denuncia un sinistro di valore pari al massimale per la parte rimanente dell'anno non si è assicurati perché il massimale non è personale, ma si riferisce a tutti gli assicurati).

Si consiglia, quindi, per non perdere i vantaggi acquisiti negli anni precedenti, di mantenere in vita la polizza **personale** in corso con la Zoccatelli Assicurazioni e di farsi rimborsare dagli enti una quota della polizza. Le quote potrebbero essere rimborsate, secondo l'allegato prospetto:

Riparto quote	
Segr.	Ente

1) Responsabilità Civile Terzi e Patrimoniale, compresa la colpa grave, massimale L. 1.000.000.000, tutela legale massimale L. 50.000.000, premio annuo L. 450.000.

135.000	315.000
60.000	140.000
100.000	
	300.000

2) Estensione delle garanzie al Direttore Generale premio annuo L. 200.000

3) Infortuni professionali compreso il rischio in itinere premio annuo L. 100.000

4) Incendio, furto e kasko della propria autovettura e infortuni, per missioni e servizi fuori ufficio, premio annuo forfetario L. 300.000.

Come si vede il costo della quota a carico dell'ente (£. 315.000) per la polizza di cui al punto 1) è un vantaggio anche per li enti, poiché sicuramente è inferiore a quella che potrebbe essere da loro stipulata direttamente.

Infine, si informa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del CCNL, verrà chiesto all'Agenzia il rimborso della polizza per i segretari in disponibilità.

Si raccomanda ai segretari provinciali e ai segretari di diffondere la presente presso tutti i colleghi.

Cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO
Gigi DE CRISTOFARO

IL SEGRETARIO NAZ. ORG.
Carmelo CARLINO

Art.49
Copertura assicurativa

1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa.
2. Analoga iniziativa assumono l'Agenzia nazionale, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
3. Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall'Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.

CONVENZIONE

Con l'Unione Segretari Comunali e Provinciali

SCHEMA TECNICA

CONVENZIONE

per aderire

RESPONSABILITA' CIVILE-PATRIMONIALE

Perdite patrimoniali per responsabilità di tipo amministrativo, contabile, erariale involontariamente cagionate dal dipendente nell'esercizio delle Sue funzioni e/o incarichi, a terzi, alla Pubblica Amministrazione e all'Ente di appartenenza:

massimale di 516.456,89 per ogni dipendente Assicurato

massimale di 774.685,34 per ogni dipendente Assicurato

Massimale ridotto a 51.645,68 per ogni dipendente

Assicurato, solo per le perdite patrimoniali relative all'interruzione o sospensione di attività industriali, artigianale, commerciali, agricole o di servizi e all'assunzione del personale.

Retroattività delle garanzie di 5 anni.

Postuma: possibilità di prolungare la copertura assicurativa per ulteriori 5 anni dopo la cessazione dell'incarico

Franchigia fissa per sinistro di 103,29

TUTELA GIUDIZIARIA

Spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti a sinistri riguardanti fatti e atti commessi dall'Assicurato nell'adempimento dei compiti d'ufficio:

massimale di 25.822,84 per ogni Assicurato dipendente, per sinistro/anno

spese per l'intervento di un legale;

spese peritali;

spese di giustizia nel processo penale;

spese del legale di controparte;

Legale scelto e nominato dall'Assicurato

Retroattività delle garanzie è di 5 anni

Postuma. Possibilità di prolungare la copertura assicurativa per ulteriori 5 anni dopo la cessazione dell'incarico.

Nessuna franchigia